

Definizione agevolata delle liti pendenti

La possibilità di definire in maniera agevolata le liti fiscali "minori" di cui è parte l'Agenzia delle Entrate è stata prevista e disciplinata dall'art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in L. 15 luglio 2011, n. 211, modificato dal comma 16-bis dell'art. 29 della L. 24 febbraio 2012, n.14, di conversione del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, c.d. "**Milleproroghe**", che ha prorogato al 31 marzo 2012 (di fatto, al 2 aprile 2012) il termine di scadenza del pagamento e di presentazione delle domande di definizione delle liti pendenti alla data del 31 dicembre 2011. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso, con la **Circolare n.7/E del 15 marzo 2012** ha fornito i chiarimenti necessari all'esatta applicazione della normativa.

Che cos'è

Per **lite fiscale** si intende quella che rientra nella giurisdizione tributaria e che ha come oggetto rapporti riferibili a tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. La normativa limita la possibilità di definizione alle sole controversie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.

La norma consente di definire le liti fiscali concernenti "*atti impositivi*" e di "*irrogazione delle sanzioni*" pendenti in ogni stato e grado del giudizio dinanzi a:

- Commissioni tributarie di ogni grado e giudizio, anche a seguito di rinvio;
- Giudice ordinario, compresa la Corte di cassazione.

E' esclusa la definizione delle liti che vedono come parti in primo grado altre Amministrazioni pubbliche, come le Regioni, gli Enti locali, le altre Agenzie fiscali, ecc..

Si considerano **pendenti** tutte le controversie originate da avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per le quali:

- alla data del 31 dicembre 2011 sia stato notificato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
- eventuali termini di impugnazione non siano ancora scaduti.

La Corte di Cassazione ha stabilito che per potersi considerare "pendente" la lite deve essere "**reale**" e non meramente strumentale, affermando che la lite è reale quando "*è provvista di un margine di incertezza, tanto che permanga l'interesse, non solo del contribuente ma anche dell'amministrazione*".

In relazione a tutte le liti definibili, fino al 30 giugno 2012, **sono sospesi** per legge tutti i giudizi pendenti.

Cosa fare

La definizione è consentita limitatamente alle liti "minori", il cui **valore** non sia superiore a 20.000 euro.

Il valore della lite, da assumere come base di calcolo della definizione, è dato:

- dall'ammontare dell'imposta o maggiore imposta accertata che forma oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado, con esclusione di interessi, eventuali sanzioni ed altri accessori collegati al tributo;
- dall'importo della sanzione, per le cause riguardanti esclusivamente un atto di irrogazione di sanzione collegata al tributo accertato non oggetto di contestazione;
- dall'importo della sanzione, per le liti riguardanti provvedimenti sanzionatori non collegati al tributo.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo degli importi da pagare:

a) se il valore della lite è di importo non superiore a 2.000 euro, è dovuta la somma di 150 euro;

b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro, l'importo da versare è pari:

- al 30 per cento del valore della lite, nel caso in cui non sia intervenuta alcuna pronuncia;
- al 10 per cento del valore della lite, se sia risultata soccombente l'Agenzia delle Entrate;
- al 50 per cento del valore della lite, se sia risultato soccombente il contribuente;

A tal fine rileva la situazione alla data di presentazione della domanda di definizione della lite.

Il versamento delle somme dovute deve essere eseguito entro il 31 marzo 2012 (poiché il 31 Marzo 2012 cade di sabato la scadenza va al 2 aprile 2012).

Non è previsto il pagamento rateale delle somme dovute.

La domanda di definizione della lite deve essere presentata in modalità telematica entro il 31 marzo 2012 (poiché il 31 Marzo 2012 cade di sabato la scadenza va al 2 aprile 2012).

A chi rivolgersi

In caso di mancato riconoscimento dei vostri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali di [Adiconsum](#), (alla voce "[Dove siamo](#)"), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.



ADICONSUM

Associazione Difesa
Consumatori e Ambiente
promossa dalla CISL